

Rassegna stampa del

12 Novembre 2012



INTERVISTA ■ Vito Riggio ■ Enac

«La cessione delle quote è una scelta necessaria»

■ «Credo che d'ora in avanti sarà sempre più arduo spendere soldi pubblici senza veri vantaggi». Il presidente dell'Enac (Ente nazionale aviazione civile), Vito Riggio, 65 anni, aveva lanciato un messaggio forte a settembre, alla vigilia delle elezioni in Sicilia, cercando proseliti all'idea di privatizzare gli scali, vista come unica possibilità per avere le risorse necessarie per gli investimenti. La scorsa settimana Riggio ha comunque partecipato alla firma della convenzione che spiana la strada all'apertura, attesa in verità da anni, di un nuovo scalo proprio in Sicilia, a Comiso, in provincia di Ragusa (azionista di maggioranza la Sac, che gestisce l'aeroporto di Catania).

In un contesto in cui si parla di troppi aeroporti non è un controsenso?

Quello di Comiso dovrà stare in piedi da solo, senza gravare sulle casse statali. La Regione Sicilia metterà a disposizione 4,5 milioni di euro in due anni. Poi deciderà la stessa Regione facendo una valutazione strategica.

Appunto. Sempre di soldi pubblici si tratta. E proprio mentre come Enac avete presentato uno studio, di cui tanto si è parlato a fine estate, per un riordino del sistema.

Ma l'aeroporto di Comiso (che dopo la firma della con-



Vito Riggio, presidente Enac

«Le comunità locali dovranno farsi carico delle loro infrastrutture se le ritengono utili»

venzione ha 150 giorni per aprire, ndr) rientra proprio in quella logica. Sono le comunità locali a doversi fare carico di infrastrutture che ritengono necessarie. Solo una trentina di scali faranno parte della rete nazionale. Gli altri saranno scali regionali.

Gli enti locali azionisti potrebbero però tirare a campare.

Vale la pena ricordare che con il meccanismo dei contratti di programma abbiamo modo di vigilare. Senza gli investi-

menti previsti, dopo una serie di sanzioni finanziarie si può arrivare anche alla revoca della concessione. E con il piano che il ministero sta predisponendo questo meccanismo diventerà ancora più incisivo.

Come è possibile, se la sorte degli scali diventerà ancora più legata agli enti che ne dovranno giudicare la validità strategica?

Entro un periodo di tempo definito gli scali dovranno comunque essere in pareggio e dimostrare di riuscire a stare in piedi da soli, altrimenti potremmo deciderne la chiusura.

E quanto sarà lungo questo periodo?

Andrà deciso con il Piano.

Entro quando arriverà?

Dal ministero non hanno dato novità sulla data. Resta il termine di fine anno, come annunciato in precedenza.

Nonostante tutte le resistenze localistiche?

Ritengo che quando si hanno difficoltà, come sta accadendo, a chiudere i bilanci, è difficile per gli enti locali, in veste di azionisti, sia non pensare all'opportunità di cedere quote privatizzando, sia tenere ancora per molto tempo i soldi all'interno di aeroporti che non hanno futuro.

A. Bio.

twitter@An_Bion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società. La legge approvata definitivamente dal Parlamento estende ancora l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa

La corruzione nella rete della «231»

Sanzioni penali per illeciti tra privati e favori promessi da pubblici ufficiali a fronte di denaro

LE PROSPETTIVE

L'occasione per arrivare a una tutela rafforzata

di **Benedetto Santacroce**

L'adozione di modelli organizzativi da parte delle imprese per evitare l'applicazione del Dlg 231/2001 a seguito di comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dai dipendenti o dai propri organi apicali si sta trasformando da facoltà in obbligo. La mutazione dell'impostazione della norma originaria che deriva dall'attività incessante del legislatore e dell'autorità giudiziaria costituisce per le imprese un onere che non può in alcun modo essere visto solo come adempimento formale, ma deve essere sfruttato dalle stesse per crearsi un sistema integrato di gestione del rischio. Soltanto in questo modo sarà possibile tradurre in un beneficio un adempimento che ha lo scopo principale di evitare l'applicazione di elevate sanzioni.

In effetti, che i modelli organizzativi previsti dal Dlg 231/01 sono divenuti una scelta forzata per le imprese è testimoniato dal sistematico intervento normativo che con piccoli balzelli sta estendendo a dismisura i reati che fanno scattare la specifica responsabilità (si pensi all'inserimento con il Dlg 109/2012 del delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o alla previsione contenuta nella legge anticorruzione delle due fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati).

Inoltre, sempre in questa direzione spingono le decisioni prese dagli enti locali che – pur non soggetti alla normativa – hanno guardato con sempre maggiore attenzione al decreto legislativo non solo quale strumento di trasparenza interna, attuata attraverso una tracciabilità e un controllo delle procedure con un approccio di prevenzione penale, ma anche quale sistema premiale nei bandi pubblici. Infine si pensi alla previsione del rating di legalità delle imprese (articolo 5-ter del Dl 1/2012) che dovrebbe prevedere tra i requi-

Antonio Iorio

La corruzione tra privati e l'induzione indebita a dare o promettere utilità sono i nuovi delitti che possono far scattare la responsabilità amministrativa delle società in assenza di idonei modelli organizzativi. A prevederlo è la nuova legge anticorruzione approvata dal Parlamento a fine ottobre che, oltre a modificare sensibilmente alcuni reati contro la pubblica amministrazione, ha introdotto anche delle importanti novità sulla responsabilità delle società a norma del decreto legislativo 231/2001.

Oltre a questi nuovi reati, inseriti nel catalogo dei delitti da cui può scaturire eventualmente la responsabilità delle società, va segnalato che la nuova legge, modificando numerosi illeciti penali contro la pubblica amministrazione (che già rientrano nella 231) impone, di fatto, una significativa revisione dei modelli già esistenti per uniformarli alle nuove previsioni dei delitti in questione.

Corruzione tra privati

Il nuovo articolo 2635 del Codice civile prevede la corruzione tra privati. Tale delitto è punito con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta illecita concerne, invece, il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Questi comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore pro-

prio o di altri. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

La sanzione penale interessa in pari misura (reclusione da uno a tre anni) anche coloro che danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori. Tutte le pene sono raddoppiate nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati Ue o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Alla società cui appartiene la persona che ha dato o promesso il denaro o l'altra utilità – laddove venga accertata la propria responsabilità in base al decreto legislativo 231/2001 – si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Volendo semplificare al massimo, quindi, la 231 vale per il soggetto «corrotto» e non per quello «corrotto». Più in generale ogni quota può variare da 250,23 a 1.549,37 euro e il giudice, nello stabilire il valore della singola quota, deve tenere conto della dimensione della persona giuridica e delle sue condizioni economiche.

L'induzione

La legge anticorruzione introduce, inoltre, nel Codice penale l'articolo 319-quater che sanziona – salvo il fatto non costituisca più grave reato – il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena è la reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altra utilità la reclusione è fino a tre anni. La società responsabile della violazione rischia, invece, la sanzione da 300 a 800 quote.

Traffico di influenze illecite

Per completezza va ricordato che resta escluso dalla responsabilità da 231/2001 il nuovo reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del Codice penale) in base al quale chiunque, sfruttando le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La sanzione in questo caso è la reclusione da uno a tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Catalogo dei reati

● È l'elenco dei delitti che danno origine alla responsabilità degli enti e le società in base al Dlg 231/2001. Non tutte le violazioni penali infatti determinano una potenziale sanzione in capo alla società, ma soltanto quelli previsti dagli articoli 25 e seguenti (il catalogo). In chiave di prevenzione la società, limitatamente a questi delitti, può predisporre modelli organizzativi che dettano le regole per evitare la commissione di comportamenti illeciti da parte dei vertici aziendali.

I casi pratici

A CURA DI Rosanna Aclerno

I comportamenti a rischio alla luce della legge anticorruzione e delle altre recenti estensioni della 231

IL COMPORTAMENTO A RISCHIO

LE POSSIBILI SANZIONI

LA PROMESSA
DI UN VANTAGGIO

Un impiegato di un ente locale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, ha indotto l'amministratore di una società a consegnare indebitamente a lui e a un terzo delle somme di denaro in cambio di un'accelerazione dei tempi per il rilascio di una concessione su un terreno di proprietà per la costruzione di un capannone industriale

Alla società è applicabile la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. In caso di condanna, poi, è applicabile la sanzione interdittiva, che determina l'interruzione dell'attività per una durata non inferiore a un anno. In sede di difesa, la società deve dimostrare l'efficace attuazione del modello e l'elusione fraudolenta da parte dell'amministratore

LA CORRUZIONE
TRA PRIVATI

L'amministratore di una società richiede al direttore generale di una Spa dietro dazione di una somma di denaro l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti per importi rilevanti. Cagionando un danno alla società emittente sia in termini di maggiori imposte dirette e indirette pagate sia per le conseguenze derivanti dall'illecito penale commesso

La società che ha ricevuto la fattura falsa ha adottato un modello organizzativo. In ogni caso rischia la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote se non dimostra di aver adottato il modello organizzativo e che l'amministratore l'ha eluso in modo fraudolento. Se la società che ha ricevuto la fattura ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo

LA CORRUZIONE
DEL DIPENDENTE

Per far ottenere un beneficio anche alla società, l'amministratore delegato di una Spa ha istigato alla corruzione un funzionario della pubblica amministrazione per omettere o anche a ritardare atti d'ufficio attraverso la promessa di una somma di denaro. Il pubblico dipendente non ha accettato. La società per azione ha comunque adottato un modello organizzativo

La sanzione applicabile alla società va da 200 a 600 quote; in caso di condanna, poi, c'è anche la sanzione interdittiva da uno a due anni, a meno che non sia dimostrata l'efficace attuazione del modello e del suo controllo da parte di un organismo di vigilanza, nonché l'elusione fraudolenta da parte dell'amministratore e dell'insussistenza di un'omessa vigilanza

LE LINEE GUIDA
SULLA SICUREZZA

A seguito dell'incidente sul lavoro a un dipendente, l'amministratore della società viene ritenuto responsabile di reati in materia di sicurezza sul lavoro. La società non ha adottato il modello organizzativo, ma si è attenuta alle linee guida dettate da Uni (ente nazionale di unificazione) e Inail per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Il reato di lesione grave con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni è punito con la sanzione fino a 250 quote. In caso di condanna, poi, può scattare anche la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi. Non c'è, invece, una sanzione per la mancata adozione del modello organizzativo e comunque le procedure seguite erano idonee a prevenire gli incidenti sul lavoro

LA RIPARTIZIONE
DEGLI UTILI
O DELLE RISERVE

Per far trarre vantaggio alla società, l'amministratore ripartisce utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. La società ha adottato un modello organizzativo che, però, a posteriori viene ritenuto non idoneo alle dimensioni dell'impresa. Pertanto, viene ritenuta responsabile della corrispondente sanzione amministrativa

La sanzione applicabile va da 200 a 260 quote. Se poi la società ha conseguito un profitto rilevante, la penalità è aumentata di un terzo. Tuttavia, in fase difensiva occorrerà provare che l'applicazione concreta del modello abbia tenuto conto delle dimensioni aziendali in termini di divulgazione, formazione, nonché le peculiarità dell'attività svolta

L'adeguamento. Le cautele per i soggetti che hanno molti contatti con la Pa

I modelli organizzativi vanno rivisti rapidamente

Rosanna Aclerno

Tempi rapidi per l'adeguamento dei modelli 231 dopo i nuovi reati introdotti dalla legge anticorruzione. Soprattutto con riferimento al nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'attenzione dovrà concentrarsi sui vertici aziendali che possono avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio essendo prevista, per chi dà o promette denaro o altra utilità, la pena della reclusione fino a tre anni.

In ogni caso il processo di ag-

giornamento dei modelli dovrà tener conto anche delle modifiche di alcuni delitti che già facevano parte del catalogo 231. Sono stati ritoccati, infatti, la corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del Codice penale), la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del Codice penale), l'istigazione alla corruzione (articolo 322 del Codice penale), la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319 del Codice penale), la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del Co-

dice penale); il peculato, la concussione, la corruzione e l'istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione europea e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del Codice penale).

In alcuni casi si tratta di un inasprimento delle pene per cui gli aggiornamenti del modello non comportano un particolare impegno se non quello di recepire la modifica normativa, in altri, invece, cambiano i potenziali soggetti attivi del reato (per esempio: incaricati di pubblico servi-

zio, membri degli organi o funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri).

Inoltre i reati contro la pubblica amministrazione, a differenza di altri pur contemplati nel catalogo della 231, interessano in genere tutti gli enti e società, si pensi, ad esempio, a tutte le attività possibili di essere sottoposti a controlli da parte di uffici della pubblica amministrazione (amministrazione fiscale, enti previdenziali, sicurezza sul lavoro) a prescindere dalla attività in concreto svolta.

Tuttavia, in presenza di un'attività numerosi contatti con uffici della pubblica amministrazione, l'adeguamento e il recepimento delle nuove fattispecie penali dovrà essere particolarmente puntuale e rapido.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli altri reati. Nel mirino anche le violazioni ambientali

Punibile chi impiega stranieri irregolari

■ Un catalogo sempre più ampio, che va a interessare quasi tutti i campi di attività della vita aziendale. La corruzione tra privati e l'induzione indebita a dare o promettere utilità sono gli ultimi reati, in ordine temporale, ad arricchire il novero di comportamenti sanzionati dal Dlgs 231/2001.

Nell'arco di 11 anni infatti si sono susseguite ripetute integrazioni che hanno di gran lunga ampliato il catalogo delle violazioni penali rilevanti. Ecco perché la strada della prevenzione attraverso i mo-

delli organizzativi diventa sempre più strategica.

Gli ultimi inserimenti

Soltanto per citare gli ultimi inserimenti, qualche mese fa era stato aggiunto l'irregolare impiego di cittadini extracomunitari, mentre, nel 2011 era stata la volta di una serie di reati ambientali.

Nel 2009 invece sono stati ritenuti idonei a determinare la responsabilità in questione anche i reati di criminalità organizzata, i delitti contro l'industria e il commercio; i reati in materia di violazione del diritto

d'autore, e l'induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nel 2007 con le violazioni penali in materia di sicurezza sui posti di lavoro (omicidio colposo o lesioni personali commesse con inosservanza della normativa sulla sicurezza), si è verificata la vera svolta in quanto si tratta di reati che interessano l'intero mondo imprenditoriale e non soltanto le aziende operanti in determinati settori.

I soggetti attivi

Occorre poi evidenziare che il nuovo delitto di corruzione

tra privati annovera tra i soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La responsabilità amministrativa disciplinata dal decreto legislativo 231/2001 scatta, però, nei confronti dell'ente di cui fa parte la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità ai direttori generali o amministratori dell'altra impresa. Nei confronti di quest'ultima (quella cui appartengono gli amministratori, i sindaci, i direttori generali in-

fedeli) non scatta la responsabilità amministrativa, non fosse altro perché essa ha già avuto un nocimento dal comportamento dei propri vertici/organismi infedeli.

Nell'ottica della predisposizione del modello (si veda nel dettaglio l'articolo in alto), la genericità della condotta illecita descritta dal nuovo reato di corruzione tra privati (qualunque atto in violazione agli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà), comporta obiettive difficoltà nel prevedere in modo esaustivo la casistica di riferimento e quindi le prescrizioni a cui dovranno attenersi tutti gli interessati per prevenire efficacemente il delitto.

A. I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Retribuzioni. L'importo è assimilato allo stipendio e si calcola partendo da quello per l'attività domenicale

Paga extra sui turni «lunghi»

Un compenso ad hoc per chi lavora più di sette giorni di fila

PAGINA A CURA DI
Stefano Rossi

Il compenso richiesto dal dipendente per l'attività prestata oltre il settimo giorno di lavoro ha natura retributiva e può essere determinato dal giudice in via equitativa, anche in mancanza di una previsione del contratto collettivo. A precisarlo la Cassazione con la sentenza 18284 dello scorso 25 ottobre.

Nei fatti un dipendente di un istituto bancario con mansioni di guardiano affermava di aver svolto prestazioni di vigilanza diurna e notturna con turni anche oltre il sesto giorno di lavoro consecutivo. Dopo la sentenza sfavorevole del tribunale, la corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il compenso per il lavoro svolto nelle giornate di domenica e per quello prestato oltre il sesto giorno consecutivo, determinato applicando una percentuale di miglioramento sulla retribuzione base pari a quella prevista per il lavoro domenicale.

Il dipendente, però, ha fatto ricorso in Cassazione contestando l'esiguità del compenso dovuto per il sacrificio di dover spostare il riposo settimanale

oltre il settimo giorno. Ricorso respinto dalla Corte, secondo cui il giudice di appello ha adeguatamente quantificato il compenso spettante. In particolare, l'estensore afferma che il lavoro prestato oltre il settimo giorno non determina solo la limitazione di specifiche esigenze familiari, personali e culturali alle quali il riposo domenicale è

finalizzato, ma una "sofferenza" extra: la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psico-fisiche (Cassazione 2610/2008).

L'affermazione trova un suo fondamento nell'insegnamento della Consulta del n. 101 del 1975 che affermò che col termine di «riposo settimanale» inserito nell'articolo 36 della Carta il costituente intendesse sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza escludere tuttavia la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità e varietà dei tipi di lavoro, salvaguardando in qualsiasi caso gli interessi personali del lavoratore soprattutto per la sua salute.

Da qui la Cassazione fa derivare la natura retributiva del compenso, escludendo che possa costituire un indennizzo o un risarcimento. Non può rappresentare un indennizzo poiché questo presuppone generalmente l'assenza di un rapporto di lavoro, il mancato riposo è conseguenza diretta della prestazione lavorativa. Non può avere natura di risarcimento del danno stante la le-

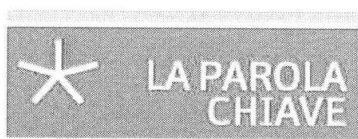
gittimità, prevista dalla legge, della continuativa prosecuzione della prestazione nel settimo giorno di lavoro.

In mancanza di una previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro - conclude il giudice - sarà compito del giudice determinarne la misura tenendo conto dell'onerosità della prestazione lavorativa e di eventuali forme di compensazione normativamente previste per istituti affini, quale il compenso del lavoro domenicale, ma non quello per lavoro straordinario.

In effetti, già la sentenza 13674/2010 della Cassazione ha escluso che si potesse parlare di lavoro straordinario. In quell'occasione i tecnici di palcoscenico di un teatro milanese rivendicavano il compenso per il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo. Così la Corte ebbe modo di precisare che il lavoratore turnista che presti la propria opera per sette o più giorni consecutivi - pur godendo in media di un riposo a settimana - ha diritto a un compenso per il lavoro domenicale e, in più, a un compenso distinto per il fatto di aver lavorato per più di sei giorni consecutivi. Compenso che non può essere determinato rispetto alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Del resto, essendo mediamente rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana, il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo non è tecnicamente "in più" rispetto a quello contrattualmente dovuto.

Un'interpretazione, quest'ultima, che si pone in linea con la sentenza 12318/2011. In questo caso, la vicenda coinvolge alcuni dipendenti di un ospedale ecclesiastico per il riconoscimento di una percentuale di maggiorazione della retribuzione giornaliera per ogni giorno di lavoro prestato oltre il sesto. La Cassazione, rigettando il ricorso dell'ospedale, afferma che il giudice deve accertare se secondo i meccanismi compensativi previsti dalla contrattazione collettiva sia assicurato un trattamento complessivo adeguato, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, in relazione al disagio di dover aspettare più di sei giorni l'interruzione del lavoro e con correttivi per impedire l'eccessiva frequenza e lunghezza del periodo di attività ininterrotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Settimo giorno

● Il lavoro prestato oltre il settimo giorno non determina solo la limitazione di specifiche esigenze personali, ma anche la privazione del "recupero" di energie. Ne deriva la natura retributiva del compenso con conseguente prescrizione quinquennale del diritto. Se il Ccnl non prevede il relativo compenso, sarà compito del giudice determinarne la misura.

Le pronunce

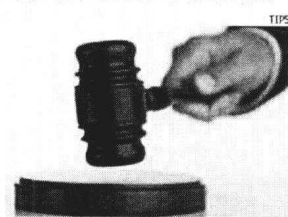
01 | LO STRAORDINARIO «ASSORBE» IL RIPOSO

La controversia nasce dal caso di una dipendente che lavora per sette ore e mezza al giorno, non interrotte dalla pausa pranzo, per cinque giorni consecutivi, riposando un giorno per poi riprendere per altri cinque giorni. La Corte d'appello rigetta il ricorso della lavoratrice per ottenere la corresponsione del compenso per il riposo settimanale non goduto. Infatti – precisa la sentenza – il pagamento dello straordinario comprende anche il riposo settimanale poiché correttamente l'azienda lo aveva calcolato in ragione della media mensile delle 190 ore di lavoro e dell'orario contrattuale collettivo di 173 ore con in più la differenza legata alla mancata pausa pranzo di mezz'ora. In sostanza, il datore di lavoro ha compreso l'ulteriore mezza giornata di riposo nel compenso differenziale tra le ore lavorate e le ore contrattuali, dovendosi dar peso alla diversa distribuzione dell'orario sulla striscia lavorativa di cinque giorni più uno di riposo adottato dal contratto integrativo (che nel caso di specie ha derogato al contratto nazionale). *Corte d'appello di Genova, sentenza 30 maggio 2012, n. 623*

02 | MANCATO RIPOSO, IL PREGIUDIZIO VA PROVATO

Il caso riguarda un autoferrotranviere che non ha potuto godere dei prescritti riposi settimanali, nonché dei riposi compensativi maturati. Il Tar afferma il principio per cui in ordine alla richiesta di risarcimento del danno psico-fisico patito per non aver

goduto del riposo settimanale entro il settimo giorno e nel caso di mancata fruizione del



riposo compensativo, il lavoratore ha pur sempre l'onere di provare, sia nell'atto che nel quantum, il pregiudizio patito per l'usura delle energie psicofisiche. *Tar Basilicata, Potenza, sentenza 23 maggio 2012, n. 219*

03 | LO STRAORDINARIO PER L'AGENTE DI P.S.

Al centro della vicenda un agente di pubblica sicurezza che avanza la richiesta di straordinario per lavoro prestato nel giorno del riposo settimanale. Di contrario avviso l'amministrazione di appartenenza, secondo cui gli dovrebbe essere versata solo un'indennità di 5 euro, poiché la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all'orario settimanale di 36 ore stabilito dal Ccnl darebbe diritto al solo riposo compensativo e all'indennità giornaliera, e non anche al compenso per lavoro straordinario. Il Consiglio di Stato, tuttavia, rigetta questa tesi affermando che gli agenti di P.S. – quando le esigenze lo richiedono – sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite. In tal senso, l'articolo 54, comma 3, Dpr 164/2002, opera un richiamo

del tutto inequivoco alla spettanza dello straordinario in ragione del superamento dell'orario settimanale ordinario, e la collega solo alla misura della sua retribuzione, non citando sotto questo profilo alcuna forma sostitutiva o surrogatoria della stessa. Quindi la retribuzione del lavoro eccedente la misura ordinaria avviene anche in giorno festivo e si realizza esclusivamente con l'applicazione della "paga" per il lavoro straordinario. *Cons. Stato, sezione IV, sentenza 7 maggio 2012, n. 2625*

04 | PAGA «SINGOLA» PER IL LAVORO NEI FESTIVI INFRASETTIMANALI

Il caso coinvolge un dipendente della polizia municipale che richiede il pagamento delle maggiorazioni contrattuali per aver svolto il lavoro nell'ambito del normale orario di servizio in giornata festiva infrasettimanale, non godendo pertanto del giorno di riposo



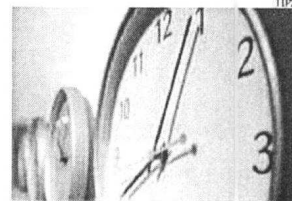
settimanale. La Cassazione, confermando la sentenza impugnata, afferma che in materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni – ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come

in quella domenicale – si applica l'articolo 22, comma 5 del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione. Viceversa il disposto dell'articolo 24, che riguarda l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro. Pertanto, la pronuncia impugnata correttamente aveva escluso la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi del citato articolo 22, con il compenso di cui al successivo articolo 24. *Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 aprile 2010, n. 8458*

05 | IL CONTRATTO REGOLA L'ORARIO E I RIPOSI

La contrattazione integrativa di un'azienda prevede che per il lavoro prestato nella giornata di domenica siano riconosciuti al turnista una specifica indennità e un giorno extra di riposo. Così, su quattro giorni di lavoro – tra cui la domenica – spettano al dipendente due giorni di riposo, diversamente dai lavoratori che lavorano su cinque giorni ai quali spetta un solo giorno di riposo. La Cassazione ritiene legittima tale previsione contrattuale poiché il diritto dei lavoratori

turnisti a essere compensati per lo svolgimento dell'attività lavorativa nella giornata di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l'attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura, come la concessione di un maggior numero di riposi. Da un lato, il "peso" del lavoro domenicale – a seconda delle circostanze di



fatto e delle particolari esigenze del lavoratore, da valutare nell'attuale contesto socio-economico – può anche essere eliminata o ridotta con un sistema di riposi settimanali che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, consenta il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. Dall'altro lato, l'attribuzione alla contrattazione collettiva di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi dell'orario e dei riposi lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto delle direttive comunitarie, alla modernizzazione della materia. *Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 29 luglio 2010, n. 17725*

L'altro capitolo. Per la Cassazione le somme spettanti al dipendente hanno anche natura risarcitoria

Ferie non godute, indennità piena

■ Se il compenso per il mancato riposo settimanale ha natura retributiva, l'indennità per ferie non godute ha anche natura risarcitoria. La Corte di cassazione con sentenza 11462 dello scorso 9 luglio ha affermato il principio per cui in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie - garantito anche dall'articolo 36 della Costituzione - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. Indennità che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato, per un al-

tro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva.

Coinvolto nella vicenda il direttore amministrativo di un istituto scolastico che avanzava richiesta di liquidazione a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, al momento del suo collocamento a riposo, a causa delle lunghe assenze per malattia protrattesi sino alla risoluzione del rapporto.

La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo

NEI CONTRATTI COLLETTIVI

Sono illegittime le clausole che escludono il diritto all'equivalente economico per le vacanze non sfruttate al momento della risoluzione

grado, rigetta il ricorso del lavoratore ritenendo non provato il fatto che le ferie residue non fossero state godute per comprovate ragioni di servizio, come il Ccnl prevede. La Cassazione ribalta la pronuncia affermando, in primo luogo, che nel diritto italiano le ferie godono di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale. Quindi è proprio il carattere irrinunciabile del diritto che gli attribuisce natura risarcitoria, oltre che retributiva per la stretta correlazione al rapporto di lavoro.

Di conseguenza, conclude l'estensore, deve essere dichiarata l'illegittimità, per contrasto a norme imperative, delle disposizioni di contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore al-

l'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro. Una sentenza che richiama alla mente la pronuncia 10341/2011 per l'importante conseguenza derivante dalla natura risarcitoria del compenso sostitutivo per le ferie non godute: il termine di prescrizione per far valere il diritto.

Insostanza, la Cassazione sostiene che il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a cui si aggiunge anche l'indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ha natura squisitamente risarcitoria, precisando che la decorrenza del termine prescrizione inizia in costanza di rapporto. Tuttavia, se è da condividere la natura risarcitoria anche del compenso per il mancato riposo settimanale, avendo entrambi la stessa copertura costituzionale, non altrettanto si può dire per la decorrenza del termine. In realtà, l'articolo 10 del decreto legislativo 66/2003 stabilisce che il diritto del lavoratore di richiedere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute non sorge in costanza di rapporto, anche con riferimento alle ferie non godute degli anni passati, ma può essere rivendicato unicamente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotovoltaico La mancata costruzione travolge il mutuo

Stefania Gorgoglione

Il mutuo stipulato per finanziare la realizzazione di un impianto fotovoltaico acquistando i pannelli e il contratto di compravendita sono negozi giuridici collegati. Quindi l'inadempimento, da parte della società incaricata, dell'impegno di realizzare l'impianto su un terreno di proprietà di privati fa cadere anche l'obbligo per i privati di pagare le rate del finanziamento contratto per fare fronte agli impegni derivanti dalla costruzione. Lo ha stabilito il tribunale di Cassino che, con ordinanza non impugnabile (in base all'articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile) del 19 ottobre, ha riaffermato il principio "simul stabunt simul cadent", che regola il collegamento tra negozi giuridici.

Il provvedimento scaturisce da un ricorso d'urgenza, promosso, in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile, da alcuni privati nei confronti della banca finanziatrice della costruzione degli impianti fotovoltaici sul terreno di proprietà dei ricorrenti. Questi ultimi hanno chiesto al giudice di sospendere il pagamento delle rate del finanziamento a seguito dell'inadempimento da parte della Esco (Energy service company) incaricata di realizzare gli impianti, nell'ambito di un bando pubblico. Le rate del finanziamento avrebbero dovuto essere rimborsate dalla Esco, che in cambio avrebbe beneficiato dell'incentivo ventennale riconosciuto all'energia fotovoltaica. I privati hanno ottenuto la sospensione e la banca ha poi impugnato il provvedimento.

Il tribunale ha però respinto il reclamo della banca stabilendo che il contratto di finanziamento e il contratto per la realizzazione degli impianti fossero collegati in quanto entrambi finalizzati a ottenere un risultato economico unitario. Si tratta, secondo il tribunale, di una pluralità di contratti stipulati sì da soggetti diversi, ma sorretti da un intento comune delle parti coinvolte. Prova l'interdipendenza dei negozi giuridici il fatto che lo scopo ultimo a cui miravano entrambi i contratti era la costruzione degli impianti fotovoltaici. Il mutuo, in particolare, era "di scopo" dato che prevedeva la specifica destinazione del finanziamento alla realizzazione degli impianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condominio. Nei limiti della prescrizione Sopraelevazioni abusive, opposizione entro 20 anni

Luana Tagliolini

I condomini possono opporsi alle sopraelevazioni pregiudizievoli purché lo facciano entro 20 anni, ossia nei limiti temporali entro i quali il proprietario del nuovo piano matura il diritto a mantenerlo per usucapione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 17035/2012.

È l'articolo 1127 del Codice civile a consentire al proprietario esclusivo del lastrico solare di elevare «nuovi piani o nuove fabbriche», anche senza autorizzazione assembleare, ma questa possibilità è limitata dal concorrente diritto dei condomini a non vedere turbate le linee architettoniche dell'edificio condominiale (ovvero a non subire diminuzioni notevoli di aria o di luce). I condomini hanno a disposizione il rimedio dell'esecuzione in forma specifica, con l'azione reale della restitutio in

integrum a tutela della proprietà comune, ma devono esercitare l'azione entro 20 anni.

In particolare, la Cassazione ha esaminato la richiesta di rimozione di una copertura abusivamente realizzata sopra un lastrico solare. La sopraelevazione era stata a lungo tollerata e poi divenuta insopportabile perché il locale era stato trasformato in lavanderia. I condomini avevano quindi chiesto di accertare l'esistenza di un pregiudizio estetico e statico derivante dalla sopraelevazione e di condannare alla demolizione dell'opera oltre che al risarcimento dei danni.

Ma le rimostranze erano ormai tardive. I giudici hanno infatti precisato che «nel caso di sopraelevazione che altera il decoro architettonico, il proprietario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello è titolare del diritto a sopraele-

vare e i condomini ove intendano limitare tale diritto entro i confini del decoro o aspetto architettonico dell'intero immobile, possono opporsi, perché a loro volta titolari del diritto, spettante a ciascuno di loro quali comproprietari, a non vedere pregiudicata la caratteristica architettonica dell'immobile comune, ma l'opposizione deve avvenire nei termini della prescrizione ventennale».

I giudici precisano infine che questi principi non si applicano se le condizioni statiche dell'edificio non consentono la sopraelevazione. In questo caso, infatti, non vi è un limite all'esercizio del diritto di sopraelevare, ma manca il presupposto della sua stessa esistenza, sicché l'eventuale azione di accertamento negativo, in quanto tendente a far valere l'inesistenza del diritto, è imprescrittibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIVIERO LAVORA AL TERZO PONTE SUL BOSFORO: «Portano progresso, solo in Italia non si fanno»

«Un decreto capestro contro il Ponte»

«Illegittimo non rispettare i contratti, brutto segnale per le imprese»

TONY ZERMO

Il 2 novembre scorso il governo Monti ha congelato per due anni l'appalto per il Ponte dello Stretto chiedendo alla cordata di Eurolink, vincitrice della gara, di accettare le sue condizioni perché non intende pagare risarcimenti in caso di mancata realizzazione dell'opera. E' un decreto, ora passerà al vaglio delle commissioni prima di approdare in Aula. L'ing. Enzo Siviero è docente di Teoria e Progetto dei ponti all'Università di Venezia, consulente per la realizzazione di grandi infrastrutture e in questa qualità partecipa a Istanbul alla realizzazione del terzo ponte sul Bosforo. Lui dice: «Questo del governo è un decreto trappola, ma siccome è stato varato il giorno dei Defunti speriamo possa anche morire. Dal punto di vista giuridico è difficile da sostenere la tesi del governo che dice alle imprese: o accetti le mie condizioni capestro, o tolgo tutto. Evidentemente non hanno idea di che cosa sia il diritto. Un'impresa che ha firmato il contratto sei anni fa e tutte le imprese che ci sono subcontrattiste di Eurolink, come la Parson's, la Fenice e via dicendo si trovano un ragionamento di questo tipo e allora non sarà il governo a sciogliere il contratto per il Ponte, ma saranno loro, le impre-

Il futuro. «E' nel Mediterraneo e passa davanti alla Sicilia che non riesce a cogliere l'occasione»

se, a chiedere la rescissione del contratto al governo italiano. E a questo punto c'è il danno patrimoniale, oltre al danno erariale. Voglio vedere chi firmerà la rescissione del contratto. Secondo me si deve fare un discorso complessivo che riguarda non solo il Ponte, ma tutte le infrastrutture al Sud e la compatibilità finanziaria del momento».

Il fatto è che i ministri non sanno esattamente quanto costa e nel frattempo sono bombardati da dichiarazioni e comunicati degli ambientalisti che mettono perfino in dubbio la fattibilità dell'opera.

«Che il Ponte sia fattibile lo dimostra il fatto che il progetto ha passato positivamente tutti i vagli, e chi dice il contrario mente. Per quanto riguarda il costo si tratta di circa 2,5 miliardi, qualcosa come 300 milioni l'anno per gli 8-10 anni dei lavori, un costo sopportabile,



che si avvicina a quanto perdono i traghetti dello Stato. Poi c'è una necessità oggettiva, e cioè che l'Italia riprenda in mano la logistica meridionale, e se non lo fa entro uno-due anni perde il treno».

Perché?

«Perché ogni giorno dal Canale di Suez duemila navi entrano nel Mediterraneo. Ora il Canale si sta raddoppiando e quindi le navi diventeranno 4000 al giorno, quasi tutte portacontainer. Queste navi passano lo Stretto di Gibilterra, risalgono l'Atlantico e vanno a finire a Rotterdam, è un sistema chia-

mato "Banana Red", che porta le merci a Nord da dove poi discendono nel resto d'Europa. E questo fa comodo non solo a Olanda, Danimarca e dintorni, ma anche ai Paesi baltici. Cioè si passa da Gibilterra per arrivare a Rotterdam raddoppiando i tempi e i costi. Ma siamo così cretini?».

La Sicilia come può evitare di essere scavalcata?

«Attrezzando i porti, soprattutto Augusta, e sistemando le ferrovie siciliane e meridionali, in modo da intercettare questo enorme traffico. anche perché il porto di Augusta è il più vicino a Suez e le navi risparmierebbero una settimana di navigazione. I cinesi non sono mica fessi, sono interessati perché con l'operazione Sicilia risparmierebbero un sacco di soldi per le loro merci. Basta vedere una mappa satellitare dei movimenti di tutto il sistema delle navi nel Mediterraneo per accorgersi che la Sicilia, l'area dello Stretto, è un baricentro. Su questo bisogna fare un ragionamento in grande che va da Trapani fino al rafforzamento di Gioia Tauro. Il Ponte è un tassello, senza contare che storicamente ogni volta che s'è fatto un ponte, da sempre, nell'arco di qualche anno le previsioni più ottimistiche sono state superate dalla realtà».

Purtroppo agli ambientalisti non interessa lo sviluppo e nemmeno al governo dei tecnici.

«Astaldi, impresa italiana, ha vinto l'appalto per il terzo ponte sul Bosforo che collega l'Europa all'Asia e noi in Italia stiamo ancora a discutere sul progetto del Ponte che è all'avanguardia dal punto di vista tecnico e che ci viene copiato dappertutto, dai coreani, dai cinesi, da Singapore. E' una roba incredibile che fa solo rabbia. La Sicilia si deve svegliare, altrimenti se perde il treno per il futuro è destinata alla decadenza».

REGIONE. Fondi europei gestiti dai Gal

Sviluppo rurale in Sicilia, bandi per 49 milioni

PALERMO

●●● Ammontano a circa 49 milioni di euro le risorse impiegate dai Gal, i Gruppi di azione locale, che ad oggi hanno emesso una cinquantina di bandi e 20 manifestazioni di interesse per un importo di 18 milioni di euro. I Gal sono sostanzialmente società composte soprattutto da Comuni che utilizzano le risorse europee per favorire lo sviluppo rurale. Tanto che nessun atto – precisano dal dipartimento regionale alle Risorse agricole – è stato sottoscritto dall'ex assessore Francesco Aiello. In Sicilia sono stati approvati 17 Gal, ognuno dei quali ha presentato dei piani di sviluppo locale, finanziati fino al 2015 con 89 milioni di euro. Ciascun gruppo ha pub-

blicato (e continua a farlo) bandi e manifestazioni di interesse per realizzare i progetti previsti nei rispettivi piani. Ad oggi l'avanzamento finanziario ha superato il cinquanta per cento delle risorse a disposizione, con 49 milioni su 89 totali. Intanto la Regione nei giorni scorsi ha pubblicato la graduatoria della misura 213 bando 2012 "Indennità Natura 2000" e tra i beneficiari dei fondi, per il mantenimento dei sistemi agricoli ai fini di una maggiore tutela e conservazione di habitat ad alto valore naturalistico, ci sono 27 agricoltori della zona di Gangi che beneficeranno complessivamente di circa 600 mila euro in tre anni. Un'indennità fissata di 336 euro per ogni ettaro di terreno.

RAGUSA Ancora critiche ai lavori in corso per l'ammodernamento di piazza Duca degli Abruzzi nella frazione

Marina non ha più la sua storia

Gurrieri: anche i turisti non ritrovano più le zone che avevano apprezzato

Giorgio Antonelli
RAGUSA

Il restyling di piazza Duca degli Abruzzi completa il... maquillage della frazione balneare, cancellando, quasi fosse stato un colpo di spugna, un caratteristico borgo di pescatori e la memoria storica di un paesino marinaro della Sicilia più remota.

Ad ottenebrare la mente di politici ed architetti saranno state anche le succitate accezioni anglofile, tanto care, suo malgrado, anche al cronista, ma Marina sarà "domani" ancora più... diversa. Il colpo d'occhio non sarà affatto male. Tutt'altro! Ma solo nella sua ottica di modernità.

Di Mazzarelli, del borgo marinaro del tempo che fu, non resterà neanche qualche emblema. Qualche effigie, invero datata neanche tanto, come gli antichi cannoni che presidiavano, sino a tre anni fa, l'accesso a piazza Torre, giace in "arrugginamento" nel cortile della delegazione di via Brinch. Ma forse anche i cannoni resteranno a marcire.

No, non piace per niente a Giuseppe Gurrieri, più volte presidente e consigliere di quartiere, oggi una delle poche memorie storiche di... Mazzarelli, l'opera di ristrutturazione ed ammodernamento del centro storico di Marina. Lo aveva confessato su queste colonne

già tre estati addietro, quando si completarono i lavori del lungomare Mediterraneo e di piazza Torre. Lo ribadisce, con un groppo in gola ancor più imponente, oggi. Mentre ferve, cioè, la demolizione di piazza Duca degli Abruzzi che la prossima estate ricomparirà con il nuovo... look.

«Mai stato contrario – esordisce lo "storico" di Marina – alla riqualificazione della frazione balneare. Premetto, altresì, che nessuno può dire che si sono realizzate delle "brutture", tanto in piazza Torre quanto sul lungomare Mediterraneo. E certamente non sarà male neanche la "nuova" piazza Duca degli Abruzzi. Ma che ci azzecca tutto questo con quello che era un caratteristico borgo marinaro della Sicilia? Oggi essere a Marina è come ritrovarsi a Jesolo, Cesenatico, a Sestri Levante o, se si preferisce, a Miami o in Australia? Un qualsivoglia paesino di mare, "tipico" però del mondo globalizzato».

- Insomma, si è andato "ultra-petita". Si è fatto un... restyling radicale, quando invece occorreva fare della... ma-

nutenzione ordinaria!

«La penso proprio così. Con la riqualificazione di piazza Duca degli Abruzzi (i lavori, che sta eseguendo la Edil V srl e che saranno completati prima dell'estate, costeranno, con il ribasso d'asta, intorno a 600 mila euro, n.d.r.) si è completata l'opera di "snaturamento" della frazione. E mi confortano pure i turisti, specie quelli che avevano visitato Marina qualche anno fa. Bella piazza Torre, bello il lungomare Mediterraneo, sarà bellissima pure piazza Duca degli Abruzzi. Ma dov'è andato a finire il caratteristico borgo di pescatori di una tipica cittadina marinara della Sicilia? Vero è che di pescatori oggi ne esistono ben pochi, ma perché cancellare storia e memoria anche dei luoghi? È diventato tutto così anonimo, così moderno che puoi ritrovare quanto c'è a Marina in qualsiasi parte del mondo. Tutto così moderno, tutto così eguale!».

- Gurrieri, ma i tempi cambiano, anche luoghi e cose hanno bisogno di una... rinfrescata!

«Appunto, una rinfrescata! Oggi, ed io dico correttamente, filosofia e politica impongono il recupero, il restauro, la valorizzazione ed il riuso dei centri storici. Perché Mazzarelli è stata immolata sull'altare della più spinta e dissacrante... modernità? Si è "manomessa" la sua identità. Anzi, la si è violata del tutto! Che c'entrano i lampioni in acciaio? Che c'entrano quelle piante sul lungomare Mediterraneo? Che c'entra quel basolato di pietra bianca e nera, per di più di pessima qualità? Bisognava mantenere, recuperare, salvaguardare tutte le caratteristiche e le peculiarità di un borgo marinaro della Sicilia. Era ciò che piaceva davvero e che la gente cercava. Non le troverà più!». ❖



Giuseppe Gurrieri è molto critico: cancellata la memoria storica di Marina